

AS 1698
Emendamento


Art.1

1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. L'art. 4, comma 1, lett. b, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

ALDO DI BIAGIO


GIANLUCA SUSTA


1.1125

AS 1698
Emendamento


Art.1


1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. L'art. 4, comma 1, lett. b, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350"

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76 aggiungere , in fine, le seguenti parole: "Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015".

ALDO DI BIAGIO


GIANLUCA SUSTA


1.1126

Art.1

1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. L'art. 4, comma 1, lett. b, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 8.000.000;
2016: - 8.000.000;
2017: - 8.000.000.

ALDO DI BIAGIO



GIANLUCA SUSTA



1.1127

Emendamento

Art.1

1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. L'art. 4, comma 1, lettera c, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181."


Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015".

ALDO DI BIAGIO



GIANLUCA SUSTA



1.1128


1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. 1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le misure di cui all'art. 2, all'art. 3 commi 1, 1-bis e 2, all'art. 4 commi 1, 2, 2bis, 3 e 4, all'art. 5 commi 3-bis, 3-ter, 3 quater, all'art. 7 e all'art. 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni."

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76 aggiungere , in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2015".

Aldo Di Biagio


Gianluca Susta


1.1129


2011

1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» e «Vittima della criminalità organizzata» per spirto di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere."

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 76 aggiungere , in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro a decorrere dal 2015".

ALDO DI BIAGIO


GIANLUCA SUSTA



1 1130

Art.1

1. All'art. 1, dopo il comma 131, aggiungere il seguente comma:

"131-bis. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano, con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro."

ALDO DI BIAGIO


GIANLUCA SUSTA


1.1131

A.S. 1698

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge n. 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:


2015: - 15.000.000;

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000.

2.318

TONINI, LO MORO, LAI



Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» e «Vittima della criminalità organizzata» per spirto di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 1.000.000;

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000.

TONINI, LO MORO, LAI

Tonini

2.319

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32-bis. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'art. 4, comma 1°, lett. b, numero 1, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

TONINI, LO MORO, LAI



2.320

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32-bis. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l' art. 4, comma 1° lett.c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181".


Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

TONINI, LO MORO, LAI



2.321